

lire 50 miliardi integrando di pari importo lo stanziamento già previsto per quest'ultimo anno dalla predetta legge n. 236/93 (pari a lire 497,3 miliardi), portandolo a complessive lire 547,3 miliardi.

Quest'ultimo importo, peraltro, è stato successivamente ridotto a lire 447,3 miliardi con legge finanziaria 1995 (Tab. F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 la restante parte di lire 100 miliardi.

Per effetto, poi, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto al predetto cap. 8789, pari a lire 447,3 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 13,419 miliardi), come pure la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 3 miliardi), intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che, complessivamente, passa da lire 2.973,8 miliardi a lire 2.957,38 miliardi.

Per l'anno 1996, nel mentre il residuo finanziamento di lire 97 miliardi (100 miliardi - 3%) derivante dalla legge 336/93 di cui trattasi, è risultato soppresso per effetto delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con la Tab. D allegata alla legge finanziaria è stato previsto il rifinanziamento, per lo stesso anno, delle finalità recate dalla predetta legge per l'importo di lire 196 miliardi. Infine, la Tab. D allegata alla legge finanziaria 1997 ha previsto l'ulteriore rifinanziamento per il 1997 delle finalità di cui alla citata legge 236/93 per l'importo di lire 150 miliardi. In conseguenza di ciò, la relativa autorizzazione di spesa complessiva si è incrementata complessivamente di lire 249 miliardi, passando da lire 2.957,38 miliardi a lire 3.206,38 miliardi.

CAPITOLO 8789 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.206,380
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	3.016,380
b) Pagamenti eseguiti	2.934,713
c) Residui propri	81,667
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	38,747

LEGGE 9 GENNAIO 1991, n. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofea) articolo 2

Con l'articolo in questione è stato disposto al comma 10 il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, con l'Austria nonché con l'Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella Regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e Treviso ad est del fiume Piave, nonché nella provincia di Belluno.

A tale scopo sono stati assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia (Cap. 8775) i seguenti contributi speciali:

lire 200 miliardi per i periodi 1991-1997, di cui:

lire 30 miliardi per l'anno 1991
lire 27 " " " 1992
lire 22 " " " 1993

La legge finanziaria 1993 (tab. F) ha confermato in lire 22 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, mentre le successive leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F) hanno determinato, rispettivamente, in lire 19 miliardi ed in lire 7 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995, ed in lire 27 miliardi ed in lire 68 miliardi, gli importi da iscrivere per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

b) articolo 7

Al fine di consentire alla regione Friuli-Venezia Giulia l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione dei finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane, il comma 2 dell'articolo in esame, ha disposto l'assegnazione in favore della predetta regione di un contributo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, (cap. 8775).

Con reiterati provvedimenti di urgenza, da ultimo il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (articolo 2, comma 13), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1993, n. 237, sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo di cui trattasi, prevedendo un contributo speciale in favore della medesima regione di complessive lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997 per la realizzazione del piano regionale di sviluppo, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Relativamente agli anni 1994 e successivi le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F), a fronte della residua autorizzazione di spesa, hanno determinato in lire 17 miliardi e lire 27 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni finanziari 1994 e 1995, e in lire 42 miliardi e lire 79 miliardi gli importi da riferire agli anni 1996 e 1997.

Si evidenzia, inoltre, che l'autorizzazione di cui sopra, da iscrivere al capitolo 8777 limitatamente a lire 197 miliardi, assorbe quelle recate dagli articoli 7, commi 1 e 2 (capitoli 8166 e 8775) e 8, comma 1 (capitolo 8775), della legge 19/91, anteriormente alle modifiche in esame, e non ancora utilizzate, pari, rispettivamente a lire 77 miliardi (capitolo 8166) a lire 10 miliardi (capitolo 8775) e a lire 110 miliardi (capitolo 8775). La differenza di complessive 23 miliardi rispetto all'autorizzazione di spesa prevista dalla nuova normativa, pari a lire 220 miliardi, è da imputarsi al fatto che quota parte degli stanziamenti in precedenza previsti dalla stessa legge 19/91 sono stati nel frattempo utilizzati secondo le pregresse iscrizioni in bilancio (lire 13 miliardi sul capitolo 8166 e lire 10 miliardi sul capitolo 8775).

c) articolo 8

L'articolo di cui trattasi mira a garantire alle imprese delle zone montane parità di condizione per concorrere alle finalità indicate all'art. 1 della legge n. 19/91 nonché a promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

In relazione alle finalità predette sono stati assegnati con il primo e secondo comma dell'articolo in questione i sottoindicati contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia: lire 120 miliardi per il periodo (comma 1) (cap. 8775) 1991-1997, di cui lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993;

A seguito delle modifiche introdotte, tra l'altro, all'art. 2 della L. n. 19/91 dalla sopra richiamata legge n. 237/93 quota parte (pari a lire 110 miliardi) dell'originaria autorizzazione di spesa di complessive lire 120 miliardi in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, in precedenza attribuita al capitolo 8775, è stata riassorbita, come già rilevato, in quella da iscrivere al capitolo 8777 tenuto conto della nuova formulazione degli articoli 7 e 8 della legge 19/91, restando pertanto a carico del predetto cap. 8775 il solo importo di lire 10 miliardi previsto per l'anno 1991.

d) articolo 12

Per concorrere al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei Valichi di Trieste-Ferneti e Gorizia-S. Andrea con la rete autostradale Jugoslava è stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di complessive lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993 (cap. 8775).

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 20 miliardi, lire 15 miliardi e lire 10 miliardi gli importi della residua autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 1994, 1995 e 1996.

e) articolo 13

Con l'articolo 13 è stato concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale per il periodo 1991-1993 di complessive lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi annui, per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine predisposto dall'Italia e dalla Jugoslavia (cap. 8775).

Con legge 13 luglio 1995, n. 295 (art. 1, comma 2), le disposizioni di cui, tra l'altro, al presente articolo sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997, prevedendo a tale scopo una ulteriore autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994-1997.

f) articolo 14, comma 1

La disposizione in questione ha previsto la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di complessive lire 24 miliardi per il

periodo 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, al fine di sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia (cap. 5955).

Per effetto della stessa norma integrativa richiamata al precedente punto e), le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate anch'esse al 31 dicembre 1997 nel mentre l'autorizzazione di spesa aggiuntiva è stata fissata al riguardo in lire 6 miliardi per l'anno 1994, lire 7 miliardi per l'anno 1995 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Le autorizzazioni di spesa a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per le finalità sopra richiamate, tenuto conto anche delle modifiche apportate agli articoli 7 e 8 della legge 19/91, trovano corrispondente iscrizione nel bilancio statale, a partire dall'anno finanziario 1991, nei sottoindicati capitoli di spesa, tenendo conto che, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iniziali iscritti in bilancio per l'anno 1995 sui capitoli 8775, 8776 e 8777 hanno scontato nel corso del medesimo anno una riduzione nella misura del 3% (pari, rispettivamente, a lire 660 milioni, a lire 690 milioni e a lire 810 milioni), che ha interessato, nella stessa misura, anche le corrispondenti proiezioni per gli anni 1996 e 1997, nonché, conseguentemente, le corrispondenti autorizzazioni di spesa.

Inoltre, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93 (Misure di completamento della manovra di finanza pubblica), nonché di quelle di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1996, n. 105 (Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'art. 17, comma 5, della legge 724/94), lo stanziamento di lire 8 miliardi di cui al predetto art. 14, comma 1, della legge 19/91, e successive integrazioni, ha subito, per l'anno finanziario 1996, una riduzione di circa 321 milioni di lire, rideterminandosi in lire 7,679 miliardi, come per la relativa proiezione per l'anno 1997, intendendosi ridotta anche la relativa autorizzazione di spesa.

In sede di approvazione del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1997 il Parlamento ha successivamente disposto una integrazione dello stanziamento del predetto capitolo, per lire 1 miliardo, che si è così determinato in complessive lire 8,679 miliardi.

Per quanto riguarda, infine, la situazione dei finanziamenti da iscrivere in bilancio nell'anno 1997 e successivi, in relazione al complesso delle norme sopra richiamate, nonché alla luce di quanto previsto dalla tab. F

della legge finanziaria 1997 e dall'art. 3, comma 1, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, si evidenzia, per i capitoli di spesa interessati, la seguente situazione:

	1997	1998	Totale
Cap. 5955	8,679 mld	===	8,679 mld
Cap. 8775	32,00 mld	35,96 mld	67,96 mld
Cap. 8777	40,00 mld	36,63 mld	76,63 mld

CAPITOLO 5955 - TESORO (Friuli - V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	53,358
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	44,679
b) Pagamenti eseguiti	44,679
c) Residui propri	===
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	2,603
b) Pagamenti eseguiti	===

CAPITOLO 8775 - TESORO (Friuli - V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	314,19
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	246,23
b) Pagamenti eseguiti	246,23
c) Residui propri	===
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	===
b) Pagamenti eseguiti	===

CAPITOLO 8777 - TESORO (Friuli - V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	192,56
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	115,93
b) Pagamenti eseguiti	115,93
c) Residui propri	===
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	===
b) Pagamenti eseguiti	===

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

Disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame ha previsto l'assegnazione alla regione Siciliana di un contributo straordinario di complessive lire 3.870 miliardi per il periodo 1991-1996, per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché per l'esecuzione degli interventi finalizzati al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, di cui al successivo articolo 8, comma 2, per complessive lire 15 miliardi (5 miliardi per il 1991 e 10 miliardi per il 1992).

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla stessa legge n. 433/91 in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.

La scansione temporale 1993-1996 dei finanziamenti in questione ha formato oggetto, peraltro, di rimodulazione da parte delle leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 (tabb. F), le quali hanno previsto le seguenti diverse iscrizioni in bilancio per gli anni in considerazione:

- anno 1993	lire	100	miliardi
- anno 1994	lire	100	miliardi
- anno 1995	lire	150	miliardi
- anno 1996	lire	500	miliardi
- anno 1997	lire	1.000	miliardi
- anno 1998 e segg.	lire	1.575	miliardi

Totale	lire	3.425	miliardi
--------	------	-------	----------

Per quanto riguarda lo stanziamento iniziale iscritto in bilancio per l'anno 1995 (pari a lire 150 miliardi), lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 4,5 miliardi) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85; analoga riduzione ha interessato peraltro

anche le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 15 mld) e 1997 (- 30 mld), nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che passa, di conseguenza, da complessive lire 3.870 miliardi a complessive lire 3.820,5 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (Tab. F), peraltro ha rimodulato gli stanziamenti relativi agli anni 1996 e 1997, determinando in lire 340 mld l'importo da iscrivere al cap. 8778 del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996 e in lire 450 mld la quota da iscrivere al medesimo capitolo per l'anno 1997, al netto già delle riduzioni sopra indicate. Corrispondentemente è stato determinato in lire 700 mld l'importo da iscrivere per l'anno 1998, con una autorizzazione di spesa residuale per gli anni 1999 e seguenti pari a lire 1.540 mld.

Per quanto riguarda specificamente lo stanziamento iscritto per l'anno 1996, pari a lire 340 mld, lo stesso nel corso dell'anno ha subito poi una prima riduzione di lire 270 mld, ai sensi del D.L. 25.3.1996, n. 162 (art. 2) (successivamente reiterato sino al D.L. 26.7.96, n. 393, convertito in legge 25.9.96, n. 496), per il finanziamento degli interventi connessi alla prevenzione a fini di protezione civile (lire 250 miliardi) nonché per gli interventi inerenti alla ricostruzione della Basilica di Noto (lire 20 miliardi). Successivamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, è stato provveduto alla ulteriore decurtazione dell'importo di lire 70 miliardi a carico del predetto capitolo 8788 azzerandone il relativo stanziamento. Per effetto di quanto precede l'autorizzazione di spesa risulta ridotta di pari importo (- 340 mld) passando da complessive lire 3.820,5 mld a lire 3.480,5 mld.

Con la tab. D allegata alla legge finanziaria 1997 è stato provveduto poi al rifinanziamento della legge 433/91, per l'anno 1997, dell'importo di lire 70 miliardi, mentre la tab. F ha di conseguenza individuato in lire 370 miliardi, in lire 500 miliardi ed in lire 700 miliardi, gli importi da iscrivere in bilancio sul predetto cap. 8788 per gli anni, rispettivamente, 1997, 1998 e 1999, determinando in lire 1.190 miliardi l'autorizzazione di spesa residuale da utilizzare negli anni 2000 e successivi.

CAPITOLO 8778 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.550,5
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	790,5
b) Pagamenti eseguiti	790,5
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

LEGGE 23 GIUGNO 1994, N. 402 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 APRILE 1994, N. 248

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna

Con la legge in questione sono stati previsti una serie di provvedimenti urgenti tesi a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, con particolare riguardo al recupero delle situazioni di crisi e al sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

Per l'attuazione dei predetti interventi è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 910 miliardi, per il periodo 1994-1998, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1994 e di lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998; scansione, quest'ultima, confermata, poi anche dalla legge finanziaria 1995 (tab. F).

Lo stanziamento iniziale di lire 190 miliardi iscritto in bilancio per l'anno 1995, ha subito, peraltro, nel corso del medesimo anno, una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 5,7 miliardi) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 5,7 mld) e 1997 (- 5,7 mld).

L'autorizzazione di spesa complessiva per gli interventi in questione è passata, pertanto, da lire 910 miliardi a lire 892,9 miliardi.

La tab. F allegata alla legge finanziaria 1996 ha confermato per gli anni 1996, 1997 e 1998 gli importi determinati dalla precedente legge finanziaria 1995, tenendo conto peraltro delle riduzioni di cui sopra.

Con D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, è stato disposto, con l'art. 3, comma 4, la riduzione dello stanziamento relativo all'anno 1996 del corrispondente capitolo di bilancio (cap. 8788) di lire 50 mld, con contestuale slittamento all'anno 1998.

La tab. F allegata alla legge finanziaria 1997, nel rimodulare gli stanziamenti precedentemente individuati per gli anni 1997 e 1998 dalla legge finanziaria 1996, e tenendo conto di quanto disposto dalla predetta legge n. 425/96, ha determinato in lire 100 miliardi, in lire 150 miliardi ed in lire 174,3 miliardi, gli importi da iscrivere in bilancio, sul cap. 8788/tesoro, per gli anni, rispettivamente, 1997, 1998 e 1999.

Le risorse finanziarie come sopra individuate saranno utilizzate dalla regione Sardegna sulla base del programma degli interventi formulati dalla stessa regione e approvato dal CIPE.

CAPITOLO 8788 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	892,9
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	468,6
b) Pagamenti eseguiti	334,3
c) Residui propri	===
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	===
b) Pagamenti eseguiti	===

LEGGE 26 FEBBRAIO 1996, N. 74 DI CONVERSIONE DEL D.L. 29 DICEMBRE 1995, N. 560

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni.

Scopo della legge di cui trattasi è quella di fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi in varie Regioni dell'Italia a seguito degli eccezionali eventi alluvionali manifestatisi nell'anno 1995, nonché di prevedere ulteriori interventi in favore di alcune zone del Paese colpite da precedenti eventi calamitosi.

Per quanto riguarda più specificamente gli interventi i cui finanziamenti fanno carico al Ministero del tesoro, gli stessi derivano dall'articolo 15-bis, comma 1, con il quale è stata destinata alla regione Umbria la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, in relazione alle finalità di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115 (ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della Comunità montana della Valnerina.

La tab. F allegata alla legge finanziaria 1997 ha confermato in lire 3 miliardi gli importi della predetta autorizzazione di spesa da iscrivere in bilancio sul cap. 8779/tesoro per gli anni 1997 e 1998.

CAPITOLO 8779 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	9,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1996	
a) Impegni assunti	3,00
b) Pagamenti eseguiti	3,00
c) Residui propri	===
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1997	
a) Impegni assunti	1,5
b) Pagamenti eseguiti	1 ===

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 468 art.15, IV e V comma)

INDICE PER LEGGI

Direzione Generale del Tesoro

Legge	25 luglio	1952	n.	949
Legge	28 maggio	1973	n.	295
Legge	28 novembre	1980	n.	784
Legge	14 maggio	1981	n.	219
Legge	25 marzo	1982	n.	94
Legge	10 maggio	1983	n.	189
Legge	27 febbraio	1985	n.	49
Legge	5 aprile	1985	n.	118
Legge	5 aprile	1985	n.	135
Legge	2 maggio	1990	n.	102
Legge	30 luglio	1990	n.	218
Legge	9 gennaio	1991	n.	19
Legge	28 giugno	1991	n.	208
Legge	23 gennaio	1992	n.	32
Legge	5 febbraio	1992	n.	139
Legge	14 febbraio	1992	n.	185
Legge	18 gennaio	1993	n.	68
Legge	24 settembre	1994	n.	644
Legge	11 gennaio	1996	n.	23
Legge	7 marzo	1996	n.	108
Legge	5 novembre	1996	n.	578

LEGGE 18 GENNAIO 1993, N.68 ART.1

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

La legge 68/93 all'art.1 comma 3 stabilisce che: la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'art.18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n.412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186,5 md. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento dei mutui, stabilito in 20 md. annui a decorrere dal 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato, ed a tal fine, è stato istituito il capitolo 7885 (Tesoro). La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, su tale capitolo di spesa, al conto corrente, in essere presso la Tesoreria Centrale, a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993, pertanto nell'anno 1993 lo stanziamento iniziale di lire 20 md. è stato ridotto di lire 19 md con legge 9.11.'93 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993) e la residua disponibilità di 1 md. è stata inviata in economia.

Con circolare 1199 del febbraio 1994 la Cassa DD.PP. ha emanato le procedure per poter ottenere i mutui di cui trattasi.

La Cassa DD.PP. ha quindi, nel '95, concesso mutui ventennali per 43,18 md. al saggio d'interesse del 9%. La legge di bilancio ha attribuito al capitolo 7885, per l'esercizio finanziario 1995, 10 md., ridotti a 5 md. dalla legge di assestamento (399/85). Il Tesoro ha provveduto al pagamento di 4.73 md. (0,27 md. in economia).

Per l'esercizio finanziario 1996 la legge 551/95 ha stanziato 20 md. ridotti di 4 md. dalla legge di assestamento 419/96. Il Tesoro ha effettuato pagamenti a favore della Cassa per 13,20 md., a fronte di mutui concessi dalla stessa per 121,27 md., mentre il rimanente importo di 2,80 md. è stato inviato in economia.

Situazione a tutto il 1996

(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	186,50
b) autorizzazioni a tutto il 1996	22,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	17,93
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	4,07
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	14,40
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	14,40